

Le prestazioni per gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati

Pensione di vecchiaia

Nel 2016 la pensione di vecchiaia può essere ottenuta con 66 anni e 7 mesi se uomo e 66 anni e 1 mese se donna, unitamente a 20 anni di contributi. Per quanto riguarda la pensione anticipata le lavoratrici devono perfezionare i 41 anni e 10 mesi di contributi mentre i lavoratori devono raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi.

La Riforma Fornero ha previsto, nei confronti degli iscritti a partire dal 1° gennaio 1996, l'ulteriore possibilità di uscire a 70 anni con soli di 5 anni di contribuzione effettiva; oppure a 63 anni unitamente a 20 anni di contributi effettivi a condizione però che l'assegno non sia inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (circa 1.255 euro mensili).

Assegno ordinario di invalidità

Per ottenere l'assegno ordinario di invalidità, che viene concesso per un periodo di tre anni, rinnovabile a richiesta dell'interessato¹, il richiedente deve essere in possesso di 5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 nei cinque anni precedenti la data della domanda e presentare una riduzione permanente, a meno di un terzo, della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini per infermità fisica o mentale.

Al compimento dell'età pensionabile, l'assegno di invalidità, in presenza dei requisiti contributivi viene trasformato in pensione di vecchiaia. In caso contrario viene mantenuto in pagamento l'assegno di invalidità.

Pensione di inabilità

Per beneficiare della pensione di inabilità occorre che l'interessato vanti 5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa, di cui almeno tre anni nei cinque anni precedenti la data della domanda e presenti una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità fisica o mentale (inabilità al 100%).

Pensione ai superstiti

A seguito della morte del pensionato o dell'assicurato e al ricorrere di determinate condizioni, i familiari superstiti hanno diritto ad un trattamento economico che può consistere in:

- *Pensione di reversibilità*: questa prestazione spetta quando il defunto era già titolare di pensione diretta.
- *Pensione indiretta*: questa prestazione spetta quando il pensionato al momento del decesso non era titolare di pensione ma aveva i requisiti per la pensione di vecchiaia, oppure 5 anni di contributi, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni.
- *Indennità una tantum*: l'indennità in parola spetta, a determinate condizioni di legge, nel caso in cui non sussista il diritto alla pensione di reversibilità o alla pensione indiretta.

¹

Dopo tre rinnovi diventa definitivo

Supplemento di altra pensione

Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma (in quanto non raggiungono, ad esempio, i 5 anni di versamenti contributivi), ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciale dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233/1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sempreché in possesso del requisito di età di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995 e cioè i 57 anni.

Supplemento di pensione

I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

Versamenti volontari

L'iscritto alla gestione separata, qualora cessi l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta gestione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla gestione medesima. A tal fine l'iscritto presenta domanda di autorizzazione all'Inps, il cui accoglimento è subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, di cui alla legge n. 233/1990. La contribuzione volontaria è effettuata, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Inps, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attività lavorativa.

Ricongiunzione

Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233/1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa.

Contributi da riscatto

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla

legge n. 335/1995. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità.

Indennità di maternità

A decorrere dal 1° gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata e tenute al versamento della contribuzione dello 0,50 per cento è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa. Dal beneficio restano escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate.

L'indennità è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità della predetta contribuzione.

Si precisa che l'anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi quando l'iscrizione risulta effettuata da 12 o più mesi rispetto al mese di inizio del periodo indennizzabile; la stessa è inferiore a 12 mesi quando l'iscrizione è stata effettuata da meno di 12 mesi rispetto al suddetto mese.

L'indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

L'Inps ha precisato che l'indennità di maternità prevista per le lavoratrici parasubordinate viene corrisposta se nei dodici mesi precedenti i due mesi del parto risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione dello 0,50%, spiegando che, se la lavoratrice al momento del parto non è più iscritta alla Gestione separata ma possiede il suddetto requisito minimo, ha diritto all'indennità, a meno che non abbia diritto a prestazioni di maternità di importo superiore a causa di un diverso lavoro, autonomo o subordinato, iniziato dopo. In caso contrario, a richiesta dell'interessata, sarà erogabile, a carico della gestione separata, il trattamento differenziale fino a copertura dell'importo spettante quale lavoratrice "parasubordinata".

APPLICABILITÀ DEL PROLUNGAMENTO DEL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO – Se la lavoratrice al momento del parto iscritta alla Gestione separata ma non ha il requisito minimo, può godere dell'indennità di maternità per le lavoratrici subordinate ma solo qualora prima dell'iscrizione abbia svolto tale tipo di attività e sussistano i requisiti per l'applicabilità del prolungamento del diritto all'indennità economica come previsto dalla legge.

INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA – L'interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione, anche nell'ipotesi di bambino nato morto o deceduto dopo un breve lasso temporale, è da considerare a tutti gli effetti parto e, pertanto, dà diritto all'indennità di maternità per un periodo complessivo di cinque mesi (due mesi prima della data effettiva del parto e tre mesi dopo la data stessa). L'aborto non dà titolo a indennità di maternità, e si precisa che per tale evenienza l'interessata può aver diritto alla indennità di malattia erogabile alle lavoratrici in questione e cioè a quella per degenza ospedaliera, alle condizioni previste per tale prestazione.

INDENNITÀ PER INTERDIZIONE ANTICIPATA – Diversamente da quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, per le lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi non sussiste, proprio per le caratteristiche del lavoro svolto, l'obbligo di astensione dal lavoro nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto. Pertanto, non sono ipotizzabili indennità per "interdizione anticipata".

ADOZIONE E AFFIDAMENTO – Inoltre, in caso di adozione o affidamento, l'indennità spetta, sulla base idonea documentazione, per i tre mesi successivi all'effettivo

ingresso nella famiglia della lavoratrice del bambino che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale l'indennità spetta, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del minore, anche se quest'ultimo, al momento dell'adozione o dell'affidamento, abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età.

L'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo. L'Inps ha precisato che il requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito nei dodici mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

Anche l'estensione del diritto ai casi di adozione e affidamento ha efficacia per gli eventi (data di ingresso in famiglia) intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 1998, con la precisazione che, se trattasi di adozioni internazionali, l'elevazione del limite di età dal sesto al diciottesimo anno di età del minore ha efficacia dal 1° maggio 2000.

INDENNITÀ DI PATERNITÀ – A decorrere dal 1° gennaio 1998 al padre lavoratore iscritto alla gestione separata ed avente i requisiti descritti sopra, è corrisposta un'indennità di paternità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Il padre deve pertanto possedere tre mesi di contribuzione nella misura dello 0,50 per cento nei dodici mesi immediatamente precedenti l'insorgenza del diritto (data di abbandono, morte, ecc.).

Per i lavoratori padri iscritti alla gestione separata valgono, pertanto, per quanto applicabili, le indicazioni riportate a proposito dell'identificazione del diritto alla prestazione da parte delle lavoratrici madri.

In caso di adozione o affidamento l'indennità spetta, sulla base dei requisiti di cui sopra, anche in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta. In questa ipotesi l'interessato produrrà dichiarazione della madre adottiva/affidataria di non voler fruire della prestazione.

MISURA DELL'INDENNITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE – L'indennità è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi, vale a dire nei limiti del massimale annualmente previsto.

A detti fini, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione del committente. Nel caso in cui l'anzianità assicurativa sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e l'indennità sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza dell'anzianità stessa. L'indennità è corrisposta dalla competente gestione separata, a seguito di apposita domanda, presentata dagli interessati, corredata da idonea certificazione, con le modalità e nei termini stabiliti dall'istituto erogatore, che tengano conto delle specificità delle denunce reddituali e contributive previste per ciascuna categoria di iscritti.

Assegni per il nucleo familiare

A decorrere dal 1° gennaio 1998, agli iscritti alla gestione separata e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento è stata estesa la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

L'assegno è corrisposto dalla competente gestione separata, in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio per l'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. L'assegno è erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche dell'Inps.

Ai collaboratori iscritti, l'assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività svolte, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L'assegno spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro di collaborazione coordinata e continuativa.

Indennità per degenza ospedaliera

Con decorrenza 1° gennaio 2000 è stata disposta l'erogazione di una indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera nei confronti dei parasubordinati senza altra copertura previdenziale. Nel caso di degenze iniziate prima della suddetta data, l'indennità spetta a decorrere dalla data stessa e, precisa l'Inps, il reddito individuale da prendere a riferimento sarà il reddito del 1999.

La misura dell'indennità varia a seconda della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero.

CRITERI DI EROGAZIONE – L'indennità è erogata dall'Inps, dietro presentazione della domanda da parte dell'interessato (come da facsimile distribuito all'Inps), fino ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare, per tutte le giornate di ricovero (comprese quelle di dimissioni e di festività) presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza autorizzata o riconosciuta dello stesso, presso strutture ospedaliere estere.

La domanda è presentata presso l'Inps competente in base alla abituale dimora dell'interessato.

In particolare, l'interessato dovrà dichiarare la data di iscrizione alla Gestione separata, l'anno di riferimento e gli importi degli emolumenti lordi percepiti negli ultimi due anni compreso quello del ricovero. Inoltre, dovrà autocertificare il reddito individuale dell'anno precedente assoggettato a contribuzione alla gestione separata e allegare il certificato di degenza nonché la copia della preventiva autorizzazione del Ssn ovvero del rimborso effettuato da parte del Ssn stesso in caso di ricovero all'estero.

Il day hospital sarà equiparabile ad una degenza ospedaliera qualora comporti incapacità lavorativa per l'intera giornata, tenendo conto anche del tempo di permanenza presso la struttura ospedaliera e di quello necessario per il rientro nel luogo di lavoro (abitazione o altro).

Inoltre, per quanto riguarda gli interventi di chirurgia estetica, si conferma che rientrano nella sfera dell'indennizzabilità, secondo le norme comuni, i periodi di incapacità lavorativa correnti alla effettuazione di detti interventi, resisi necessari al fine di rimuovere vizi funzionali connessi ad un difetto estetico. Il riconoscimento dell'indennità di malattia deve invece escludersi (sia per il periodo di ricovero, che di convalescenza), non essendo in linea generale, ravvisabili, nella fattispecie, specifiche dirette esigenze terapeutiche, qualora l'intervento risulti eseguito allo scopo di eliminare un difetto meramente estetico.

Nell'ambito di tale casistica, potranno, comunque, essere considerate favorevolmente, agli effetti erogativi di cui trattasi, le situazioni in cui l'intervento chirurgico conseguente al suddetto difetto estetico sia stato determinato da motivi sanitariamente appressabili; quanto sopra, sempreché la circostanza venga debitamente comprovata dagli atti che l'interessato vorrà, di propria iniziativa, produrre, ad evitare che la sede notifichi al datore di lavoro la non indennizzabilità del caso sulla scorta della certificazione esibita, da cui risulti – a giudizio del medico della sede – l'esistenza di un vizio puramente estetico.

Laddove necessario l'Inps potrebbe avere necessità di acquisire la cartella clinica.

Il diritto alla prestazione si estingue entro il termine annuale e decorre dal giorno successivo alla dimissione, salvo atti interruttivi.

CONTENZIOSO – La competenza a decidere sui ricorsi inerenti alle prestazioni in oggetto è attribuita al Comitato amministratore per la gestione speciale. I ricorsi dovranno essere inviati alla Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.